

## REGOLAMENTO APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA

Le norme contenute nel presente Regolamento sono emanate in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola

### Articolo 1 – Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento l'I.S.I.S. C. Facchinetti s'impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle pertinenze e nelle strutture
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

### Articolo 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi di:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

L'I.S.I.S. C. Facchinetti si avvale altresì della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), D.P.C.M. del 14 dicembre 1995, in base al quale «resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11

novembre 1975 n. 584 e dall'articolo 51 della Legge 3 del 16 gennaio 2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti».

### **Articolo 3 – Locali e aree soggetti al divieto di fumo**

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali utilizzati dall'I.S.I.S. C. Facchinetti e precisamente:

- negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale interne, scale antincendio, ascensori, disimpegno, laboratori, palestre, sale per riunioni, bagni;
- negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio scolastico;

In tali locali e aree esterne sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche"

### **Articolo 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

È compito dei soggetti incaricati:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.


Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

**TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E, NEL CASO, DI SEGNALARE AI RESPONSABILI LE VIOLAZIONI. A TAL FINE DOVRÀ ESSERE POSTA PARTICOLARE CURA NELLA SORVEGLIANZA/VIGILANZA, DURANTE L'INTERVALLO, ANCHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, E NEI CAMBI DI LEZIONE. SI DOVRÀ EVITARE, COME PREVISTO NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DI FAR USCIRE PIÙ RAGAZZI CONTEMPORANEAMENTE DALLA CLASSE.**

Il personale che venga meno al proprio dovere di vigilare potrà essere sanzionato disciplinarmente.

### **Articolo 5 – Contestazione e notifica**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'articolo 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale consegnando una copia al trasgressore. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. 

Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria podestà, dopo la firma da parte dello studente-studentessa del verbale d'accertamento della violazione del divieto.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una per il Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

## **Articolo 6 – Sanzioni**

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):

- da € **27.50 a € 275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.** Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) inoltre dovranno rigorosamente rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionato disciplinarmente.

## **Articolo 7 – Pagamento contravvenzioni**

Ai sensi dell'art.8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ISIS Facchinetti (VA) verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

## **Articolo 9 – Norma finale**



Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà pubblicizzato adeguatamente. Il regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della scuola.